

ORIGINALE



**AUTORITÀ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI
MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N. 13 del 29.05.2025

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL
TRIENNIO 2025 - 2027. DETERMINAZIONI.**

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventinove** del mese di **maggio** alle ore **13.30** nella Sede dell'Autorità di bacino, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito, sotto la presidenza di **Gianluca Coghetto**, Presidente dell'Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese. Partecipa, con le funzioni di Segretario, il Direttore **Dott. Bruno Bresciani**.

Risultano presenti i seguenti consiglieri:

Cognome e Nome	Presenti/Assenti
Coghetto Gianluca	Presente da remoto
Cutri Giuseppe	Presente da remoto
Porotti Massimo	Presente da remoto
Meggiolaro Marta	Presente da remoto
Crespi Stefano	Presente da remoto

Totale presenti **5**
Totale assenti **0**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a trattare il seguente l'argomento:

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 29.05.2025

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO
2025 - 2027. DETERMINAZIONI.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sulla relazione del Presidente;

RILEVATO CHE:

- l'Autorità di bacino lacuale è un ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile, costituito per l'esercizio in forma associata delle funzioni degli enti locali in materia di demanio lacuale nel bacino dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, di cui all'art. 6, comma 4 della Legge Regionale n. 6/2012;
- per i comuni associati, deve attuare, anche in qualità di stazione appaltante, il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne di cui all'art. 12 della Legge Regionale sopra citata e rilasciare il preventivo parere che i comuni eventualmente non associati devono ottenere prima di procedere alla realizzazione di tali interventi;

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 39, comma 1, della Legge 27.12.1997 n. 449, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disposizioni finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione del fabbisogno triennale del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- lo strumento della programmazione triennale del fabbisogno del personale è finalizzato ad assicurare migliore funzionalità dei servizi e l'ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di bilancio;
- che l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, dispone che a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- che l'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è altresì sancito dagli artt. 5 e 6 del D. Lgs. 165/2001 come modificati dal D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e successivamente dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;

EVIDENZIATO in particolare che, l'art. 6 - Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale del D. Lgs. 165/2001, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 75/2017, prevede in particolare:

"...omissis..."

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

...omissis..."

VISTO inoltre l'art. 6-ter del citato D. Lgs. 165/2001, il quale stabilisce che *"Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali"*

RILEVATO CHE il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni e che le stesse non hanno natura regolamentare, ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita dalle norme specifiche vigenti;

ATTESO CHE le suddette linee guida, in particolare, evidenziano quando segue:

- 1. il piano triennale del fabbisogno deve essere definito in coerenza e a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa che, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:*

- a. alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;*
- b. strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;*
2. ... così come il ciclo di gestione della performance, declinato nelle sue fasi dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009, deve svilupparsi in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, il piano triennale dei fabbisogni di personale deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, che a loro volta sono articolati, ai sensi dell'articolo 5, comma 01, del decreto legislativo n. 150 del 2009 in "obiettivi generali", che identificano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, e "obiettivi specifici" di ogni pubblica amministrazione;
3. il concetto di fabbisogno di personale implica un'attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo:
- a. quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Sotto questo aspetto rileva anche la necessità di individuare parametri che consentano di definire un fabbisogno standard per attività omogenee o per processi da gestire;*
- b. qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare;*
4. l'adozione del PTFP è sottoposta alla preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali (articolo 6, comma 1, del d.lgs. 165/2001);
5. superata la precedente concezione della dotazione organica con il D. Lgs. n.75/2017, secondo la nuova formulazione dell'articolo 6, la dotazione organica è intesa quale spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite dall'ordinamento, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017. ... è necessaria una coerenza tra il piano triennale dei fabbisogni e l'organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti. Resta poi fermo che, nell'ambito di tale indicatore di spesa potenziale massima, come declinato nell'ambito di una eventuale rimodulazione qualitativa e quantitativa della consistenza di organico, le amministrazioni:
- a. potranno coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, verificando l'esistenza di oneri connessi con l'eventuale acquisizione di personale in mobilità e fermi restando gli ulteriori vincoli di spesa dettati dall'ordinamento di settore con riferimento anche alla stipula di contratti a tempo determinato. Nell'ambito delle suddette facoltà di assunzione vanno ricomprese anche quelle previste da disposizioni speciali di legge provviste della relativa copertura finanziaria, nonché l'innalzamento delle facoltà derivante dall'applicazione dell'articolo 20, comma 3, del d.lgs. n. 75 del 2017. In questo senso, l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;*
- b. dovranno indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

CONFERMATO INOLTRE CHE:

- la Regione Lombardia, come emerge chiaramente dall'evoluzione normativa, intende potenziare le funzioni assegnate all'Autorità in qualità di enti che hanno dimostrato una gestione efficiente ed efficace della delega regionale;

- le gestioni associate di funzioni hanno, nel caso specifico, permesso una maggiore economicità rispetto all'ipotesi di gestione della delega direttamente da parte dei singoli comuni che avrebbero dovuto dotarsi di idonee professionalità ed adeguate dotazioni strumentali;
- la nuova normativa prevede espressamente l'obbligo dell'Autorità di diventare *stazione appaltante* anche in relazione agli interventi di realizzazione e potenziamento di opere afferenti il demanio, cofinanziati da Regione Lombardia, al fine di avere un unico referente che garantisca una migliore gestione degli interventi;
- la Regione Lombardia ha manifestato l'intenzione di garantire maggiori quote di finanziamento ai consorzi/autorità che garantiscano la gestione diretta in qualità di stazione appaltante degli interventi;
- questa Autorità si è attivata in questa direzione adottando i relativi atti di pianificazione degli interventi;

VISTO l'art. 6, comma 2 lett. c) del DL n.80/2021 che prevede l'individuazione, nell'ambito della definizione del Piano integrato di attività e organizzazione compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli strumenti e degli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne [...], assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

VISTA la dichiarazione del Direttore dell'Autorità di bacino dalla quale non risultano evidenziate situazioni soprannumerarie o di eccedenza di personale all'interno dei diversi servizi in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente, come previsto dall'art. 33, D. Lgs. 165/2001, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'art.48, comma 3 della Legge Regionale n. 6/2012 prevede quali organi delle autorità:

- a) l'assemblea, i cui componenti svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito e senza alcun rimborso delle spese;
- b) il Consiglio di amministrazione, composto da un massimo di cinque consiglieri;
- c) il presidente, scelto tra i componenti del Consiglio di amministrazione;
- d) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale e che viene nominato dalla autorità di bacino lacuale fra gli iscritti ad apposito elenco tenuto a cura della Regione;
- e) l'organo di revisione.

VISTO l'art.17 dello Stato dell'Autorità di bacino ove è stabilito che sono attribuite al Direttore tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali anche a rilevanza esterna ad esso attribuiti dall'ordinamento, dallo Statuto e dai regolamenti;

CONSIDERATO l'art.36, comma 1 del D. Lgs. n.165/2001 che afferma che *per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35;*

CONSIDERATO che non è prevista nell'ordinamento vigente una specifica disciplina che norma la determinazione degli spazi assunzionali nell'ambito delle Autorità di bacino lacuale per l'esercizio in forma associata delle funzioni degli enti locali in materia di demanio lacuale;

CHE ai sensi dell'art. 9, comma 36, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, *gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica;*

EVIDENZIATO che ai sensi dell'art. 6, comma 2 ultimo periodo del D. Lgs. 165/2001 *il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;*

CHE il successivo comma 3 stabilisce che *in sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima [...], garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;*

CONSIDERATO che con riferimento alla data del 31.12.2024, la spesa di personale complessiva dell'Autorità di bacino è pari a € 276.764,10 ovvero il 9,70% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo (€. 2.852.829,84);

RITENUTO di confermare l'attuale assetto organizzativo procedendo nell'anno 2025:

- alla copertura con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato della posizione del Segretario/Direttore con inquadramento nell'area Funzionari del vigente sistema di classificazione del personale previsto nel CCNL delle funzioni locali, ricorrendo alla procedura di mobilità tra enti;
- alla sostituzione di personale che, per diversi motivi, dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro con l'Autorità di bacino, fermo restando il rispetto dei limiti e delle previsioni di bilancio;

ATTESO CHE si è ritenuto di procedere alla definizione del Piano dei fabbisogni di personale 2025/2027, nel rispetto degli strumenti di programmazione già adottati;

VISTA la tabella relativa al fabbisogno di personale per il triennio 2025/2027, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, fermo restando la possibilità di modificare la presente programmazione in presenza di nuove esigenze organizzative, sempre nel rispetto del quadro normativo di riferimento;

VISTO il D. Lgs. 165/2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e smi;

VISTO il vigente Statuto dell'Autorità;

VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i seguenti pareri favorevoli, espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, rispettivamente dal:

- dal Direttore dell'Autorità di bacino, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo, in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento;
- dal Direttore dell'Autorità di bacino, in qualità di Responsabile del Servizio finanziario e contabilità in ordine alla regolarità contabile;

con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA


1. DI APPROVARE, per le premesse finalità e motivazioni, il piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2025/2027, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e la cui spesa è prevista nel bilancio pluriennale 2025/2027, fermo restando la possibilità di modificare la presente programmazione in presenza di nuove esigenze organizzative, sempre nel rispetto del quadro normativo di riferimento.
2. RILEVATO CHE non risultano evidenziate situazioni soprannumerarie o di eccedenza di personale all'interno dei diversi servizi in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente.

3. DI DARE ATTO CHE si propone il seguente piano del fabbisogno di personale per il triennio 2025/2027, confermando l'attuale assetto organizzativo, evidenziando in particolare che si intende procedere:
 - alla copertura con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato della posizione del Segretario/Direttore con inquadramento nell'area Funzionari del vigente sistema di classificazione del personale previsto nel CCNL delle funzioni locali, ricorrendo alla procedura di mobilità tra enti, come risulta dall'allegato parte integrante e sostanziale di presente provvedimento;
 - alla sostituzione di personale che, per diversi motivi, dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro con l'Autorità di bacino, fermo restando il rispetto dei limiti e delle previsioni di bilancio.
4. DI PRENDERE ATTO che, tenuto conto delle assunzioni previste per l'anno 2025 con la presente deliberazione, la spesa di personale complessiva dell'Autorità di bacino presunta sarà pari a € 351.785,00 ovvero il 13,52% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo (€ 2.601.800,00).
5. DI DISPORRE CHE copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 dello Statuto, venga pubblicata all'Albo Pretorio dell'Autorità e trasmessa in elenco agli enti associati ai fini della pubblicazione al proprio Albo Pretorio.
6. DI DISPORRE CHE copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n.33/2013, venga pubblicata nella sez. Amministrazione trasparente dell'Autorità di bacino.

Con successiva, separata unanime votazione favorevole, espressa dagli aventi diritto nei modi e nelle forme di legge,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

attesa l'urgenza di provvedere in merito, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, il presente atto.



**AUTORITÀ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI
MAGGIORE, COMABIO, MONATE E VARESE**

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 29.05.2025.

PARERE TECNICO art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

- Favorevole.

Addì, 29.05.2025

Il Direttore
Dott. Bruno Bresciani

PARERE TECNICO art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

- Favorevole.

Addì, 29.05.2025

Il Responsabile Servizio Tecnico
Geom. Daniele Baldin

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE ex art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

- Favorevole.

Addì, 29.05.2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Monica Pezzi

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gianluca Coghetto

IL DIRETTORE
Dott. Bruno Bresciani

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

☒ che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Autorità il: _____ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
Dott. Bruno Bresciani

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RIPUBBLICAZIONE

Si attesta:

☐ che copia della presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio dell'Autorità il: _____ per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
Dott. Bruno Bresciani

-
- ☐ Atto senza contenuto dispositivo.
☐ Atto di indirizzo politico.
☐ Atto senza produzione di effetti giuridici.

IL DIRETTORE
Dott. Bruno Bresciani

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione sarà esecutiva:

- ☐ Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
☒ Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Laveno Mombello, 29.05.2025

IL DIRETTORE
Dott. Bruno Bresciani

PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2025

Servizio	Posizioni organizzative	Dipendenti tempo indeterminato	Dipendenti tempo determinato	Totale dipendenti in servizio	Nuove assunzioni	Spesa annua
FINANZIARIO E CONTABILITÀ	1	1	1	2	0	€ 47.795,00
AMMINISTRATIVO	1	2	0	2	0	€ 95.500,00
TECNICO*	1	5	2	7	1	€ 208.490,00
Totale	3	8	3	11	1	€ 351.785,00

*L'importo è quello indicato nel piano delle attività 2025/2027, al netto degli importi finanziati a titolo di incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del Dlgs 36/2023 - ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 pari ad € 22.00,00 oltre oneri e irap per un totale di circa € 29.300,00.

PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE ANNI 2026-2027

Servizio	Posizioni organizzative	Dipendenti tempo indeterminato	Dipendenti tempo determinato	Totale dipendenti in servizio	Nuove assunzioni	Spesa annua
FINANZIARIO E CONTABILITÀ	1	1	1	2	0	€ 49.000,00
AMMINISTRATIVO	1	2	0	2	0	€ 120.000,00
TECNICO	1	5	0	5	0	€ 222.500,00
Totale	3	8	1	9	0	€ 391.500,00

CONSISTENZA DOTAZIONE ORGANICA

Servizio Finanziario e contabilità

Area	Numero posti previsti	di cui part-time	di cui vacanti
Istruttori	2	1	0

Servizio Amministrativo

Area	Numero posti previsti	di cui part-time	di cui vacanti
Elevata Qualificazione	1	0	1
Istruttori	1	0	0


Servizio Tecnico

Area	Numero posti previsti	di cui part-time	di cui vacanti
Istruttori	5	0	1**

** Procedura di mobilità espletata con assunzione dallo 01/06/2025

ORGANIGRAMMA

SERVIZIO / UFFICIO	ATTIVITÀ	AREA	NUMERO	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA RAPPORTO	SITUAZIONE
FINANZIARIO	Responsabile	Istruttori	1	Istruttore contabile - Ragioniere	Tempo parziale - 8 ore settimana	Posto coperto ex art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004
	Istruttore	Istruttori	1	Istruttore contabile - Ragioniere	Tempo pieno indeterminato	Posto coperto
AMMINISTRATIVO	Direttore Responsabile	Elevate qualificazioni	1	Direttore / Responsabile	Tempo pieno indeterminato	1 Posto vacante
	Istruttore	Istruttori	1	Istruttore amministrativo	Tempo pieno indeterminato	1 Posto coperto
TECNICO	Responsabile	Istruttori	1	Istruttore tecnico - Geometra / Responsabile	Tempo pieno indeterminato	Posto coperto
	Istruttore	Istruttori	4	Istruttore tecnico - Geometra	Tempo pieno indeterminato	n. 3 posti coperti n. 1 posto vacante (procedura di mobilità espletata con assunzione dallo 01/01/2025)



AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE

Ente Pubblico non economico Legge Regionale n.6/2012

C.F. -02902910120

Provincia di Varese

Verbale n. 35 del giorno 22 maggio 2025

**Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio di amministrazione avente ad oggetto:
"Ricognizione fabbisogni di personale per il triennio 2025/2027 - determinazioni".**

Il sottoscritto Dott. Giorgio Marrone, nominato Revisore dei Conti dell'Ente di cui in epigrafe con delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 8 del giorno 13 luglio 2023 per il triennio 2023/2026,

PREMESSO

di aver ricevuto via *mail* la comunicazione con richiesta di esprimere il proprio parere in merito alla delibera di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disposizioni finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione del fabbisogno triennale del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- che lo strumento della programmazione triennale del fabbisogno del personale è finalizzato ad assicurare migliore funzionalità dei servizi e l'ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di bilancio;
- che l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- che l'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è altresì sancito dagli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificati dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e successivamente dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;

EVIDENZIATO/A

1. in particolare che, l'art. 6 - Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale del D. Lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 75/2017 -, prevede nel dettaglio:

" omissis ... 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata

attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente omissis..."

2. che l'art. 6-ter del citato D.Lgs. n. 165/2001, stabilisce che *"con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali"*, superando la precedente concezione della dotazione organica in quanto con il D.Lgs. n. 75/2017, secondo la nuova formulazione dell'articolo 6, la dotazione organica è intesa quale spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite dall'ordinamento, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017;
3. che la Regione Lombardia, come emerge chiaramente dall'evoluzione normativa, intende potenziare le funzioni assegnate all'Autorità in qualità di enti che hanno dimostrato una gestione efficiente ed efficace della delega regionale;
4. la dichiarazione del Direttore dell'Autorità di bacino dalla quale non risultano emergere situazioni soprannumerarie o di eccedenza di personale all'interno dei diversi servizi in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente, come previsto dall'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, allegata alla delibera di cui all'oggetto quale parte integrante e sostanziale;
5. che l'art.48, comma 3, della Legge Regionale n. 6/2012 prevede quali organi delle autorità *il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale e che viene nominato dalla autorità di bacino lacuale fra gli iscritti ad apposito elenco tenuto a cura della Regione;*
6. che non è prevista nell'ordinamento vigente una specifica disciplina che norma la determinazione degli spazi assunzionali nell'ambito delle Autorità di bacino lacuale per l'esercizio in forma associata delle funzioni degli enti locali in materia di demanio lacuale;
7. che, ai sensi dell'art. 9, comma 36, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, *gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica;*
8. che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, ultimo periodo del D. Lgs. n. 165/2001 *il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;*
9. che il successivo comma 3 stabilisce che *in sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui*

all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima [...], garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

10. che con riferimento alla data del 31.12.2024, la spesa di personale complessiva dell'Autorità di bacino è pari ad € 276.764,10, ovvero il 9,70% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo (€ 2.852.829,84);
 11. che dalla proposta deliberativa oggetto del presente parere risulta confermato l'attuale assetto organizzativo dell'Autorità procedendo nell'anno 2025: a) alla copertura con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato della posizione del Segretario/Direttore con inquadramento nell'area Funzionari del vigente sistema di classificazione del personale previsto nel CCNL delle funzioni locali, ricorrendo alla procedura di mobilità tra enti; b) alla sostituzione di personale che, per diversi motivi, dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro con l'Autorità di bacino, fermo restando il rispetto dei limiti e delle previsioni di bilancio;
 12. che la definizione del Piano dei fabbisogni di personale 2025/2027 rispetta gli strumenti di programmazione già adottati;
 13. che la spesa prevista per il 2025 sarà pari ad Euro 351.785,00, ovvero pari al 13,52% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo (€ 2.601.800,00);
 14. che negli esercizi 2026 e 2027 non si prevedono nuove assunzioni e incrementi di spesa del personale,
- tanto premesso e ricordato, il sottoscritto Revisore

ACCERTA

che il Piano triennale del fabbisogno di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2025/2027 rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

ESPRIME

ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 e dell'art. 4, comma 2, del D.M. 17 marzo 2020, parete FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Laveno Mombello, 22 maggio 2025

IL REVISORE

Dott. Giorgio Marrone,